REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/80 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1980

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e di vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che tale tassa di compensazione non è tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che, con lettera in data 7 febbraio 1980, la Repubblica socialista cecoslovacca si è dichiarata disposta a dare tale garanzia per le operazioni di taluni vini verso la Comunità;

considerando che le esportazioni di vini originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia a destinazione della Comunità sono effettuate dall'impresa commerciale di Stato Koospol, esportatore esclusivo, e che d'altronde le autorità competenti della Repubblica socialista cecoslovacca hanno il compito di vigilare al rispetto della garanzia ed autorizzeranno soltanto le esportazioni per le quali hanno accertato che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità non è inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali;

considerando che le autorità competenti della Repubblica socialista cecoslovacca provvederanno affinché sia evitata qualsiasi deviazione di traffico; che a tal fine prenderanno ogni utile provvedimento per evitare che venga fatto ricorso a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi di riferimento diminuiti dei dazi doganali, quali ad esempio l'assunzione in carico di spese di vendita, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi;

considerando che le predette autorità si impegnano a comunicare regolarmente alla Commissione i particolari relativi alle esportazioni di vini verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure adottate;

considerando che i problemi connessi con il rispetto della dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le competenti autorità cecoslovacche; che, in seguito a tali discussioni, si può ritenere che la Repubblica socialista cecoslovacca sia in grado di tener fede alla propria dichiarazione di garanzia; che non vi è dunque alcun motivo di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione dei prodotti di cui sopra originari e in provenienza dalla Repubblica socialista cecoslovacca; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 993/78 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 è aggiunto il punto seguente:

« 5. originari e in provenienza:

— dalla Repubblica socialista cecoslovacca:

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 3.
(4) GU n. L 129 del 18. 5. 1978, pag. 14.

a) vino rosso,

b) vino bianco diverso da quello di cui alla lettera c),

c) vino bianco presentato all'importazione con il nome del vitigno Riesling o Sylvaner,

d) vino liquoroso,

e) vino alcolizzato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente